

## CANNABIS LIGHT

### Cassazione, sez. unite penali, 30 maggio 2019 (dep. 10 luglio 2019), n. 30475

La IV sezione penale della Corte di cassazione aveva chiamato in causa le Sezioni Unite per risolvere un contrasto interpretativo riguardante la **liceità della commercializzazione al dettaglio delle inflorescenze di cannabis sativa L. recante un quantitativo di THC (tetraidrocannabinolo)<sup>1</sup> inferiore alla soglia dello 0,6%** (c.d. **cannabis light** o **marijuana light**) ponendo la seguente questione: «*Se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'art. 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L., rientrano o meno, e se sì, in quali eventuali limiti, nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale normativa*».

Le **Sezioni Unite** hanno dato soluzione nomofilattica al quesito affermando il seguente **principio di diritto**:

«**La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività**».

Al fine di dare la soluzione alla questione di cui sopra, le Sezioni Unite hanno svolto i rilievi che seguono:

- 1) la **legge n. 242 del 2016** è volta a promuovere la coltivazione agroindustriale di canapa delle varietà ammesse (**cannabis sativa L.**), coltivazione che beneficia dei contributi dell'Unione Europea, ove il coltivatore dimostri di avere impiantato sementi ammesse;
- 2) si tratta di coltivazione consentita senza necessità di autorizzazione ma dalla stessa possono essere ottenuti esclusivamente i prodotti tassativamente indicati dalla legge n. 242/2016, art. 2, comma 2, (esemplificando: dalla coltivazione della canapa di cui si tratta possono ricavarsi fibre e carburanti, ma non hashish e marijuana);
- 3) la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. Stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990), anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016. L'art. 73, cit., incrimina la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina, derivati della cannabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale di THC che deve essere presente in tali prodotti, attesa la richiamata nozione legale di sostanza stupefacente, che informa gli artt. 13 e 14 T.U. stup.. Pertanto, impiegando il lessico corrente, deve rilevarsi che la cessione, la messa in vendita ovvero la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, di prodotti – diversi da quelli espressamente consentiti dalla L. n. 242 del 2016 – derivati dalla coltivazione della cannabis c.d. "light", integra gli estremi del reato ex art. 73, T.U. stup..

#### LA LEGGE 242 DEL 2016

Mette conto ricordare che la legge 2 dicembre 2016, n. 242 ha sancito la liceità della coltivazione industriale di piante di canapa (varietà cannabis sativa L. iscritta nel Catalogo di cui all'art. 17 della direttiva 2002/53/CE) purché esse contengano un tasso di THC minore dello 0,2 per cento. All'art. 2 della legge 242 cit. è previsto che l'anzidetta coltivazione è consentita senza necessità di autorizzazione o comunicazioni di natura amministrativa, l'unico obbligo che resiste in capo ai coltivatori – sancito all'art. 3 – è quello di

<sup>1</sup> Principio attivo dei derivati della cannabis: hashish (resina), marijuana (foglie e inflorescenze) e olio di cannabis

conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi e le relative fatture d'acquisto per il periodo previsto dalla normativa vigente. La legge 242/2016 inoltre esclude la responsabilità penale dell'agricoltore che abbia operato nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla stessa legge qualora, all'esito di un controllo, sia accertato che il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulta maggiore dello 0,2% ma entro il limite dello 0,6%.

### LA VEXATA QUAESTIO

Il contrasto interpretativo approdato alle Sezioni Unite non riguarda la coltivazione, pacificamente consentita nei limiti stabiliti, ma la **commercializzazione** al dettaglio delle sostanze derivanti da tale coltivazione lecita. La legge n. 242/2016, infatti, pur indicando le finalità per le quali la coltivazione è consentita, non disciplina la commercializzazione. Diverse pronunce della Cassazione hanno trattato con sentenze di segno opposto la questione controversa se possa essere considerata lecita la messa in commercio delle inflorescenze ricavate dalla coltivazione della canapa di cui alla legge n. 242/2016, in particolare nel caso in cui queste siano commercializzate al dettaglio per fini connessi all'uso che l'acquirente riterrà di farne e che possono riguardare anche la realizzazione di prodotti cosmetici, l'alimentazione (infusi, tè, birre) e persino il fumo.

Il contrasto giurisprudenziale è derivato dall'analisi dei vigenti testi normativi di riferimento che, in apparente contraddizione, da un lato vietano la coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti e, dall'altro, promuovono la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa.

#### IL FATTO trattato dalle sezioni unite

Il Tribunale del riesame di Ancona aveva revocato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. inerente a 13 kg di foglie e inflorescenze di cannabis, per il reato di cui all'art. 73, commi 1, 2 e 4 e all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente ai reperti contenenti una percentuale di principio attivo non superiore allo 0,6%. L'addetto alla vendita (non proprietario del negozio) era stato arrestato in flagranza in quanto si era assunto la proprietà della marijuana cosiddetta light. Le foglie e le inflorescenze sono state sequestrate in quanto dagli accertamenti tossicologici era emersa la presenza di principio attivo "tetraidrocannabinolo" superiore allo 0,6% e precisamente superiore. Avverso l'ordinanza ha poi proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Ancona. Le sezioni unite della Cassazione hanno annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona, sezione del riesame.

#### LA SENTENZA N. 30475/2019 DELLE SEZIONI UNITE

Le sezioni unite, nella loro disamina, innanzi tutto ricostruiscono il quadro normativo di riferimento osservando che il T.U. Stup. è strutturato secondo il sistema tabellare, che assegna valenza legale alla nozione di sostanza stupefacente: sono soggette alla normativa che vieta la produzione e la circolazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope solo quelle che risultano indicate nelle Tabelle allegate e aggiornate con decreto ministeriale.

#### Art. 14 T.U. Stup.

Criteri per la formazione delle tabelle

...

b) nella tabella II devono essere indicati: 1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti; ...

Il vigente art. 14 del T.U. – dettando i criteri per la formazione delle tabelle – stabilisce che nella tabella II sia indicata «la cannabis e i prodotti da essa ottenuti», senza effettuare alcuna distinzione rispetto alle diverse varietà (indica, sativa, ecc.). La lettura delle disposizioni indicate evidenzia quindi la precisa volontà del legislatore (del 2014) di qualificare la cannabis quale sostanza stupefacente vietata, in ogni sua varietà (perciò non soltanto la "indica").

#### Art. 26 T.U. Stup.

Coltivazioni e produzioni vietate.

1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea. ...

Proprio in tale ambito sostanziale previsto dall'art. 26 del T.U. si iscrive la novella del 2016, volta a promuovere la coltivazione della filiera agroindustriale della canapa.

**Art.1 comma 2  
legge  
2 dicembre 2016,  
n. 242**

La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.).

**Art. 17 direttiva 2002/53/CE**  
del Consiglio, del 13 giugno 2002,  
relativa al catalogo comune  
delle varietà delle specie di piante agricole

... la Commissione provvede a pubblicare nella G.U. delle Comunità europee, serie C, sotto la designazione «**Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole**», tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi dell'articolo 16, non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà ...

«La Direttiva U.E. 2002/53 riguarda le sementi e stabilisce quali possano essere ammesse alla coltivazione, secondo il richiamato catalogo, comprendente le sementi di Canapa Sativa L. utilizzabili nell'Unione Europea. È proprio il descritto ambito agroindustriale della Direttiva che, per un verso, chiarisce e delimita la portata delle disposizioni che promuovono la coltivazione della cannabis sativa L., nell'Unione Europea; e, per altro verso, ne garantisce la coerenza con un altro strumento sovranazionale, vale a dire la dec. quadro U.E. 2004/757, recante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. Detta Decisione Quadro, infatti, nel delineare le condotte connesse al traffico di stupefacenti che gli Stati membri dell'Unione Europea sono chiamati a configurare come reati, richiama espressamente la coltura della "pianta della cannabis" (art. 2, comma 1, lett. b); ed il testo normativo precisa che sono escluse dal campo di applicazione della medesima decisione quadro le condotte tenute dai loro autori esclusivamente ai fini del loro consumo personale, quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali. Deve, pertanto, rilevarsi che la coltura agroindustriale della cannabis, connessa e funzionale alla produzione di sostanze stupefacenti, rientra certamente tra le condotte che gli Stati membri sono chiamati a reprimere sulla base della Decisione Quadro.»

La legge 242/2016, collocandosi dichiaratamente nell'alveo del settore merceologico, regola e promuove la coltivazione industriale di determinate varietà di canapa, quale coltura in grado di soddisfare le esigenze del settore agro industriale, che involgono la riduzione del consumo dei suoli e il contrasto alla desertificazione.

**Art.1 comma 1  
legge  
2 dicembre 2016,  
n. 242**

La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa* L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.

«Le ricordate indicazioni sulle finalità perseguite dalla L. n. 242 del 2016, contenute nell'art. 1, consentono di effettuare il corretto inquadramento sistematico della materia regolata dalla novella e di definire i suoi rapporti con la vigente disciplina di settore, raccolta nel Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).»

Secondo le sezioni unite il sintagma contenuto nel comma 2 dell'art.1 legge 242 cit. «delinea l'ambito dell'intervento normativo che riguarda un settore dell'attività agroalimentare ontologicamente estraneo dall'ambito dei divieti stabiliti dal T.U. stup. in tema di coltivazioni. Ciò consente di comprendere appieno, sul piano sistematico, la ragione per la quale la novella non ha effettuato alcuna modifica al dettato del T.U. stup., neppure nell'ambito delle disposizioni che inseriscono la cannabis e i prodotti da essa ottenuti nel delineato sistema tabellare».

**Art.2  
comma 2  
legge  
n. 242/2016**

Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:

- a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
- b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
- d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

La pronuncia in discorso attribuisce natura tassativa alle sette categorie di prodotti elencate dall'art. 2, comma 2, della legge 242, «atteso che si tratta di prodotti che derivano da una coltivazione che risulta consentita solo in via di eccezione, rispetto al generale divieto di coltivazione della cannabis, penalmente sanzionato. Rafforza il convincimento considerare che la stessa disposizione derogatoria, di cui all'art. 26, comma 2, cit., nel delimitare l'ambito applicativo della ricordata eccezione in cui si colloca l'intervento normativo del 2016, fa espresso riferimento alla finalità della coltivazione, che deve essere funzionale "esclusivamente" alla produzione di fibre o alla realizzazione di usi industriali, "diversi" da quelli relativi alla produzione di sostanze stupefacenti.»

La coltivazione di Cannabis sativa L. per uso agroalimentare è stata definita anche in considerazione dello specifico ambito funzionale dell'attività medesima, che non contempla l'estrazione e la commercializzazione di alcun derivato con funzione stupefacente o psicotropa. Pertanto, dalla coltivazione di cannabis sativa L. non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli elencati dall'art. 2, comma 2, della legge 242 e, in particolare, foglie, inflorescenze, olio e resina. Inoltre, secondo le sezioni unite, non si rinviene alcun dato testuale, né alcuna indicazione di ordine sistematico, che possa giustificare la tesi volta far rientrare le inflorescenze della canapa nell'ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo.

Al punto 5.2 del *considerato in diritto* vengono poi esaminate le clausole di esclusione di responsabilità in favore dell'agricoltore, di cui all'art. 4, commi 5 e 7, della legge 242.

**Art.4 legge  
n. 242/2016  
Controlli  
e sanzioni**

1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.

...

5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.

6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.

7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

Si tratta di clausole di esclusione della responsabilità volte a tutelare esclusivamente l'agricoltore che, pur impiegando qualità consentite, nell'ambito della filiera agroalimentare delineata dalla legge, coltivi canapa che, nel corso del ciclo produttivo, risulti contenere, nella struttura, una percentuale di THC compresa tra lo 0,2 % e lo 0,6 %, ovvero superiore allo 0,6 %.

Segnatamente, osserva la Suprema Corte, «le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nella L. n. 242 del 2016, art. 1, comma 2, e la realizzazione di prodotti diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, L. n. 242 cit., risultano penalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., che sanziona, oltre alla coltivazione - con l'eccezione di cui all'art. 26, comma 2, sopra ripetutamente evidenziata - la produzione, l'estrazione, la vendita, la cessione, la distribuzione, il commercio, la consegna, la detenzione e altre attività di messa in circolazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella II, prevista dall'art. 14.»

In particolare viene sottolineato che «non assume alcuna rilevanza, al fine di escludere la illiceità della condotta, il mancato superamento delle percentuali di THC di cui alla L. n. 242 del 2016, art. 4, commi 5 e 7, atteso che tali valori riguardano esclusivamente il contenuto consentito di THC presente nella coltivazione – e non nei derivati – nell'ambito della specifica attività di coltivazione agroindustriale della canapa, per gli usi consentiti.»

«Pertanto, la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina, derivanti dalla coltivazione di cannabis sativa L., integra la fattispecie di reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., atteso che la tabella II richiama testualmente tali derivati della cannabis, senza effettuare alcun riferimento alle concentrazioni di THC presenti nel prodotto.»

### **IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ DELLA CONDOTTA NEL DIRITTO PENALE**

Nel punto 7 del *considerato in diritto* le Sezioni Unite affrontano la questione inerente al principio di concreta offensività della condotta.

Le Sezioni Unite, richiamano due proprie pronunce:

- la sentenza n. 47472 del 29/11/2007, rilevando che, rispetto al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non rileva il superamento della dose media giornaliera ma la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente.
- la sentenza n. 28605 del 24/04/2008, sulla specifica questione afferente alla eventuale inoffensività della cosiddetta coltivazione domestica di cannabis, con la quale si è affermato che è indispensabile che il giudice di merito verifichi la concreta offensività della condotta, riferita alla idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante.

Si tratta di principi recentemente ribaditi anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 109 del 2016) chiamata a occuparsi della legittimità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, anche nel caso in cui la condotta sia funzionale all'uso personale delle sostanze ricavate. Il Giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione, ha ribadito la validità del canone ermeneutico fondato sul principio di offensività, operante anche sul piano concreto, nel momento in cui il giudice procede alla verifica della rilevanza penale di una determinata condotta.

Osservano le Sezioni Unite che ciò che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante. Si tratta di coordinate interpretative di certo rilievo, nella materia in esame, posto che la cessione illecita riguarda inflorescenze e altri derivati ottenuti dalla coltivazione della richiamata varietà di canapa, che si caratterizza per il basso contenuto di THC.

*Last but not least*, la pronuncia in commento ha rilevato che le asimmetrie interpretative, rispetto all'ambito applicativo della legge 242/2016, che stanno alla base della soluzione nomofilattica adottata, possono pure sortire una ricaduta sull'elemento conoscitivo del **dolo del soggetto agente**, rispetto alle condotte di commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L., effettuate all'indomani dell'entrata in vigore della novella. Il giudizio sulla inevitabilità dell'errore sul divieto, cui consegue l'esclusione della colpevolezza, secondo il fondante insegnamento del Giudice delle leggi (Corte cost. n. 364 del 1988) deve essere notoriamente ancorato a criteri oggettivi, quali l'assoluta oscurità del testo legislativo, ovvero l'atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari.

## CONSIDERAZIONI FINALI

L'applicazione del principio penale della concreta offensività della condotta rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice assume un ruolo fondamentale nella *vexata quaestio*, se non altro per le implicazioni di natura economica derivanti dalla sentenza delle sezioni unite penali della Corte suprema di cassazione. Basti pensare ai tanti esercizi di vendita della cannabis light (più propriamente si dovrebbe dire *canapa industriale*) proliferati nelle città italiane in seguito all'entrata in vigore della legge n. 242 del 2016.

Principio che comunque nel caso in esame non è di immediata e semplice applicazione, atteso che occorre un'analisi chimica qualitativa e quantitativa della sostanza eventualmente sequestrata e una perizia tossicologica-forense che stabilisca se la quantità del principio attivo delta-9-THC sia penalmente rilevante, cioè abbia efficacia stupefacente o psicotropa ovvero sia idonea a produrre effetti sul sistema nervoso centrale dell'essere umano.

La sezione VI pen. della Cassazione, nella sentenza n. 4920 del 29.11.2018 (dep. 31.01.2019) — che contrariamente a quanto poi statuito dalle sezioni unite aveva ritenuto lecita la commercializzazione della canapa industriale al di sotto del limite dello 0,6 % di THC — aveva argomentato che la lo 0,6% di THC costituisce il «limite minimo al di sotto del quale i possibili effetti della cannabis non devono considerarsi psicotropi o stupefacenti secondo un significato che sia giuridicamente rilevante per il d.P.R. n. 309/1990», aggiungendo che comunque la riferita circostanza non conduce all'automatismo opposto in base al quale il superamento dello 0,6% determina la necessaria rilevanza penale della condotta, in quanto dovrà essere sempre acclarata l'efficacia drogante della sostanza. Tale considerazione, tuttavia, consegue da una valutazione che il legislatore del 2016 non ha mai effettuato perché la canapa lecitamente coltivata non potrebbe comunque produrre effetti droganti non essendo destinata (nelle sue parti come presenti in natura: foglie e infiorescenze) alla diretta assunzione umana, non rientrando nelle sette (tassative) categorie previste dall'art. 2 della legge 242/2016.

Per la concreta applicazione del principio di offensività sarebbe d'uopo una disposizione legislativa che secondo un criterio scientificamente approvato fissi con certezza un valore soglia riguardo alla quantità massima di THC incapace di produrre effetti stupefacenti o psicotropi.

Nella letteratura scientifica nazionale si fa spesso riferimento al Trattato di Tossicologia forense di E.BERTOL, F.LODI, E.MAROZZI e F.MARI, Cedam, II edizione (ora fuori catalogo): **«per qualificare come stupefacente una cannabis sarà dunque necessario ritrovare i tre cannabinoidi ed una percentuale di THC tale da attribuire al prodotto un certo grado di psicoattività (da circa 0,5 in su)»** avendo gli autori considerato che in una sigaretta contenente 1 grammo di canapa perché si possa avere un effetto stupefacente è necessaria una quantità di almeno 5 mg di THC (cioè lo 0,5 %).

La percentuale di per sé sola dunque non significa niente. Se l'esito delle analisi dà una purezza dello 0,7 % su una quantità di 0,5 grammi, avremo un dato ponderale di THC pari a 3,5 mg non sufficiente ad avere efficacia drogante. In mancanza di certezze assolute di sorta, il dato ponderale (soggettivo, a seconda dei periti) che prudenzialmente si assume per la massa di THC idonea a dare effetto drogante è 10 mg.

In conclusione, il sequestro penale della marijuana light detenuta per la vendita in esercizio commerciale presuppone:

- un'analisi quali-quantitativa di campioni prelevati in fase di controllo amministrativo che dimostri che i prodotti analizzati contengono un THC di livello maggiore dello 0,6 per cento;
- e comunque una massa di THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) idonea a produrre effetto drogante (in linea di massima 10 mg fatte salve le perizie tossicologico-forensi successive).